

NOTA

SINTESI SU ALCUNI ARTICOLI DEL D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

<p style="text-align: center;">Art. 14, comma 32</p>	<p>In tema di imprese partecipate dagli enti locali, l’articolo 14, comma 32, ha introdotto significative novità. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è stato disposto il divieto di costituzione di nuove società. Inoltre, entro il 31 dicembre 2010 i medesimi Comuni dovranno mettere in liquidazione le società in portafoglio o cedere la propria quota. La disposizione non trova applicazione per le imprese con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; - i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, potranno detenere la partecipazione ad una sola società. Gli stessi Comuni, sempre entro il 31 dicembre 2010 dovranno mettere in liquidazione le società in eccesso già costituite.
<p style="text-align: center;">Art. 14, comma 33</p>	<p>Fissa un importantissimo principio sul tema della natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, si segnala che l’articolo 14, comma 33, ha precisato che le disposizione del D.Lgs. n. 152/2006 (ovvero le disposizioni di cui all’art. 238), si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Si stabilisce, altresì, che le controversie relative alla tariffa in questione, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, rientrano nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Al riguardo si informa che sono in corso interventi modificativi per un raccordo tra i riferimenti dell’articolo in parola con l’oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40</p>	<p>In considerazione delle peculiarità della situazione economica, è stata regolamentata la possibilità per le Regioni del Mezzogiorno, di introdurre un regime di fiscalità agevolata in favore delle nuove iniziative produttive. Nello specifico, ai sensi di quanto previsto all’articolo 40, comma 1, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata concessa la facoltà di modificare, con proprie leggi, le aliquote dell’imposta sulle attività produttive fino ad azzerarle o a concedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relative all’imposta. Ad ogni buon conto, l’intervento regionale dovrà necessariamente essere operato nel rispetto della normativa UE, nonché degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia. E’ stato inoltre precisato che, con DPCM, sarà stabilito il periodo a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’ambito delle suddette leggi regionali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42</p>	<p>Prevede alcune importanti misure volte ad agevolare la costituzione delle Reti di Imprese, disciplinate dal “decreto incentivi” convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 ed introdotte al fine di incentivare forme di collaborazioni tecnologiche e commerciali tra PMI operanti all’interno della medesima catena della filiera produttiva con l’obiettivo di beneficiare di agevolazioni amministrative, finanziarie e di ricerca e sviluppo.</p> <p>In particolare all’articolo 42, è stato demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la fissazione delle condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento delle imprese come appartenenti ad una rete di imprese, nonché forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste in questione . E’ stato, altresì, precisato che alle reti di impresa competono vantaggi fiscali, amministrativi, finanziari ed anche possibilità di stipulare convenzioni con l’ABI.</p>

Art. 43	<p>Introduce la possibilità di costituzione nel Mezzogiorno d'Italia di zone a burocrazia zero, al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative produttive. Al riguardo stabilisce che i provvedimenti amministrativi, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, saranno adottati da un Commissario di Governo il quale, ove necessario, provvederà alla convocazione di una Conferenza di Servizi. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intenderanno positivamente adottati in caso di mancata adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.</p>
Art. 45	<p>Stabilisce, per i certificati verdi, che i Gestori dei servizi energetici (GSE) non saranno più obbligati a riacquistare i certificati verdi in eccesso dei produttori di energia da FER;</p> <p>In materia, si auspica la soppressione dell'articolo in ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge dello stesso provvedimento. Nel frattempo, in relazione alle esigenze delle aziende associate, segnaliamo che FISE Assoambiente ha già inviato al GSE una richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di ritiro dei CV invenduti nel 2009 da parte dello stesso Gestore.</p>
Art. 49	<p>Dispone di una significativa semplificazione della procedura della Conferenza di Servizi. Nello specifico, sono state introdotte, tra le altre, le seguenti significative novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata inserita la previsione secondo cui in caso di opera o attività soggetta anche ad autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si esprime in via definitiva nell'ambito della Conferenza di Servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza; - nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della Conferenza di Servizi sia già stato sottoposto positivamente a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati ai fini della VIA, sia essa di competenza statale o regionale; - la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa; - l'estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, con esclusione dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.